

Indici	FTSEMIB	Nikkei	FTSE 100	Dax	Cac 40	Smi
	-3,32%	-2,79%	-0,85%	-0,42%	-2,01%	-1,16%

Libero Mercato

verta la procedura d'infrazione

Europa vuole forzare a cassaforte del Tesoro

uxelles al governo: no ai poteri speciali che proteggono Eni, Enel e Finmeccanica. Allo studio una soluzione, svolta entro l'anno

RANCESCO DE DOMINICIS

La comunicazione di Bruxelles, data venerdì pomeriggio, è passata «in sordina». A via Venti Settembre, invece, è scattato un mezzo all'arso: l'Unione europea, in effetti, «sta a sembrare sul serio e vuole ringere con tutti i mezzi il Tesoro no a spazzare via la golden share me d'oro) dalle ex società a partazione statale.

Il ministro dell'Ue, che ha sventato al governo del nostro Paese il rido di una maximità, ci sono i poteri speciali che lo Stato detiene nelle imprese privatizzate. La faccenda riguarda il dettaglio, il settore delle telecomunicazioni e dell'energia. Quindi Enel e Finmeccanica. E pure il caso Telecom, dove il Tesoro conserva alcune prerogative, nonostante abbia da tempo alcuna partecipazione azionaria.

La svolta potrebbe arrivare entro no. Per ora il dossier non è sulla rania del responsabile dell'Economie delle Finanze, Giulio Tremonti, esperti del ministero, secondo nto appreso da Libero, stanno do gli alcuni ritocchi alla comunicazione in cui illustreranno ai vertici di telles la soluzione per mettere il tro Paese in regola con le direttive unitarie.

La faccenda ruota attorno a una tenza dello scorso marzo con cui la te di giustizia europea ha condannato lo Stato italiano. Secondo i giudici spei, il governo ha un potere «dizionale e spropositato» e la legge ana in materia determina in modo arcerico e impreciso i poteri statali, icolando gli investitori esteri. Per xelles l'Italia non si è adeguata alla nuncia della Corte e quindi è fuori e. Perché avrebbe mantenuto «dizioni che prevedono l'esercizio oteri di opposizione da parte dello o all'acquisizione di partecipazio-

Il richiamo di Bruxelles

Nei giorni scorsi la Commissione Europea ha invitato formalmente l'Italia, a dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del marzo 2009 relativa ai criteri per l'esercizio dei poteri speciali nelle imprese privatizzate. Una clausola sui poteri speciali è stata inserita negli statuti di Eni, Telecom, Enel e Finmeccanica.

ENI
Primo azionista è il ministero del Tesoro (27,8%)
Lo Stato nomina presidente e a.d.

ENEL
Il maggior azionista è il ministero del Tesoro (21,9%)
Secondo azionista della Cassa depositi e prestiti (10,3%)

FINMECCANICA
Vede il Tesoro come primo azionista al 33,5%

I poteri speciali del ministro dell'Economia consentono l'opposizione all'assunzione di partecipazioni rilevanti nel capitale della società (sopra il 3%); veto, debitamente motivato, in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento, fusione o scissione; nomina di un amministratore senza diritto di voto.

TELECOM
Non ha nel suo azionariato alcun soggetto pubblico.
Lo Stato si può opporre all'assunzione di partecipazioni superiori al 3% del capitale con diritto di voto.

ni e alla conclusione di patti tra azionisti che rappresentino una determinata percentuale dei diritti di voto. Inoltre ha ricordato Bruxelles - la Corte ha bocciato anche il potere di veto dello Stato «in ordine a talune decisioni in materia di gestione delle imprese».

I dettagli della via d'uscita messa a punto al Tesoro ancora non si conos-

COSE LA GOLDEN SHARE

La «golden share» è l'istituto giuridico del quale uno Stato, durante e a seguito di un processo di privatizzazione di un'impresa pubblica, si riserva poteri speciali.

Essa mira a tutelare l'interesse della collettività nelle società ex statali che svolgono attività di rilevanza strategica (difesa, energia, telecomunicazioni).



POTERI SPECIALI SOTTO SCHIAFFO

Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti (Dc), dovrà concordare con la Commissione Ue una modifica della golden share nelle società privatizzate.

un passaggio obbligato in Parlamento. Ma così l'effettiva applicazione delle nuove regole potrebbe slittare al 2010.

Non è escluso, fra l'altro, che la missiva di via Venti Settembre contenga una segnalazione di casi analoghi in altri paesi membri, come Francia e Germania, tutt'ora non risolti e sostanzialmente ignorati dalla commissione europea. Come dire: il diktat allo Stato italiano - che deve fare un passo indietro a vantaggio del mercato - non resti un'eccezione.

Libero Lavoro

L'apprendista è tutelato come il lavoratore a tempo indeterminato

GABRIELE FAVA*

L'apprendista è assimilabile ad un contratto a tempo indeterminato con conseguente applicabilità delle tutele previste contro i licenziamenti individuali in caso di recesso senza giusta causa o giustificato motivo. Il contratto di apprendista, infatti, non rientra nella categoria del lavoro a termine. È questo, in sintesi, il principio contenuto nell'interpello n. 79 del 12 novembre 2009 pronunciato dal ministero del Lavoro in esito ad un quesito posto da un importante ordine professionale. Il recesso datoriale nel contratto di apprendista, infatti, prima della scadenza del termine previsto, è regolato come nel contratto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro può sciogliere anticipatamente il contratto formativo rispetto alla sua scadenza naturale solo in presenza di una giusta causa ovvero di un giustificato motivo. Ma vediamo meglio quanto descritto nell'interpello in analisi. L'apprendista è un rapporto di lavoro cosiddetto a «causa mista»: lavoro e formazione. In altri termini, tale rapporto di lavoro è caratterizzato non solo da uno scambio in prestazione di lavoro e retribuzione, ma anche da uno scopo formativo, in quanto il rapporto di lavoro è volto a far acquisire all'apprendista tutte le conoscenze e capacità tecniche che gli permettano di conseguire una qualifica professionale. Proprio per questo motivo l'apprendista richiede obbligatoriamente che il lavoratore segua degli specifici corsi di formazione di almeno 120 ore all'interno dell'azienda. In merito al recesso, nel rispondere al quesito, il ministero distingue la cessazione del contratto per scadenza naturale rispetto al suo scioglimento durante la vigenza del rapporto stesso per cause imputabili al datore di lavoro. Sul primo punto, il ministero afferma che, allo scadere del periodo di apprendimento, il datore di lavoro potrà disdire il contratto impedendo la sua trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale trasformazione, invece, si verificherà ove il rapporto di lavoro prosegua oltre la scadenza prefissata. Si tratta, in altre parole, di un'ipotesi di recesso senza obbligo di motivazione, salvo le diverse regolamentazioni contenute nei contratti collettivi. Quanto al recesso dal rapporto durante il suo svolgimento da parte dell'imprenditore, invece, il ministero ritiene che il contratto formativo sia assimilabile ad un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato: Ciò trova conferma sia nella sentenza della Corte Costituzionale del 22 novembre 1973, n. 169 sia nella legge Biagi ove, nello specifico, viene espressamente stabilito che il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendimento. Inoltre, lo stesso articolo afferma il «divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendista in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo». Il datore di lavoro dovrà perciò fare attenzione a recedere dal contratto di apprendista senza addurre motivazioni: a differenza del contratto a termine, ove al lavoratore viene riconosciuto «solo» il risarcimento del danno, l'apprendista avrà invece diritto alle tutele previste per il licenziamento individuale.

*Presidente Studio Fava & Associati

L'INDISCRETO

L'Abi e il modello Ikea: il conto corrente imita i mobili fai-da-te

In banca le relazioni con i clienti continuano a essere tormentate. E da parecchi anni, ormai, i vertici degli istituti di credito cercano, senza successo, il salto di qualità. Tra progetti di sistema finiti più o meno sul binario morto e tentativi di farsi parte attiva nell'educazione finanziaria. L'ultima trovata dei banchieri è prendere spunto da settori e aziende dove il rapporto con i consumatori non solo funziona al meglio, ma addirittura diventa uno dei pilastri della strategia commerciale.

Così il conflitto banche-clienti era tra i temi al centro del seminario a porte chiuse organizzato dall'Abi in quel di Gubbio, piccola cittadina dell'Umbria in provincia di Perugia. Un

appuntamento annuale che l'Associazione di Palazzo Altieri sfrutta per mettere attorno al tavolo addetti ai lavori e operatori della comunicazione. I quali, ieri, sono stati colti un po' di sorpresa quando hanno scoperto che oltre a conti correnti e prestiti si sarebbe parlato pure di mobili fai-da-te.

Il piatto forte della mattinata, infatti, è stato l'intervento di Simona Scarpaleggia, uno dei massimi dirigenti italiani di Ikea. Il top manager della casa svedese, leader dell'arredamento low cost, ha spiegato con dovizia di particolari come si fa a garantire la piena soddisfazione della clientela. Concetti che faticano ad avvicinarsi allo snottello. Non a caso, il discorso

della Scarpaleggia ha suscitato una certa curiosità fra gli esperti in sala che di solito si occupano di questioni legate alle attività missioni bancarie troppo care o alle trappole sui mutui.

A riportare il dibattito su un terreno già esplorato, ha pensato invece Giuseppe Morandini, il vicepresidente di Confindustria (capo del «piccolì»), ha illustrato le difficoltà delle imprese, specie quelle minori, nello stabilire un dialogo efficace con le banche per la concessione di crediti e finanziamenti. Mentre dall'agenda dei lavori di Gubbio sono sparite, di fatto, le iniziative Pattichieri.

ALTIERO PALAZZI

